

## **Pubblicate il 30 luglio 2025 e aggiornate, ove segnalato, al 12 settembre 2025**

1. Con riferimento all'Avviso in oggetto, si chiede se le Cooperative di tipo A e B iscritte al RUNTS rientrano nella definizione di "Enti del Terzo Settore" e, in tal caso, se possano presentare domanda in qualità di soggetti proponenti. Inoltre, si chiede se tali cooperative possano costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra loro?

R. Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, si conferma che tutti i soggetti iscritti al RUNTS (comprese le cooperative di tipo A e B) possono presentare domanda come soggetti proponenti e costituirsi in ATI/ATS.

2. Per la partecipazione all'Avviso è necessario creare una cooperativa sociale o è sufficiente un partenariato con asl e comune?

R. I soggetti proponenti sono esclusivamente gli Enti del Terzo Settore (ETS), di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in Associazione Temporanea di Impresa o di Scopo aventi i requisiti indicati all'art. 4 dell'Avviso. Tali soggetti dovranno, inoltre, prevedere la partecipazione nel partenariato di almeno due Distretti sociosanitari della macroarea scelta (nel caso di Roma Capitale, di almeno due Municipi) e della ASL territorialmente competente.

3. Quali caratteristiche strutturali sono necessarie nel caso si intenda proporre un progetto per un centro semiresidenziale, ex legge 41/2003?

R. Le strutture semiresidenziali ex legge 41/2003 devono possedere i requisiti previsti dalla DGR 1305/2004.

4. Si chiede se all'interno dell'eventuale ATI/ATS, a parte l'ETS Capofila, ci possono essere anche altre tipologie di enti come ad esempio un Ente religioso?

R. I soggetti proponenti sono esclusivamente gli Enti del Terzo Settore indicati all'art. 4 dell'Avviso. Altri soggetti possono partecipare in qualità di partner, come indicato all'art. 3 dell'Avviso.

5. Rispetto alla documentazione necessaria per la presentazione del progetto, si chiede se i documenti relativi alla tutela della privacy vadano compilati da ogni ente componente l'ATI/ATS?

R. No, gli allegati H e I devono essere compilati soltanto dall'ETS capofila dell'ATI/ATS e, come indicato all'art. 22 dell'Avviso, solo a seguito dell'eventuale ammissione a finanziamento.

6. Si chiede se le indennità di frequenza per i destinatari debbano essere erogate nell'ambito del finanziamento assegnato?

R. Le indennità di frequenza, come indicato all'art. 15 dell'Avviso, devono essere incluse nel piano finanziario in corrispondenza della macrovoce B - voce di spesa B.1 Indennità di frequenza.

7. Si chiede se le risorse umane impiegate debbano essere assunte a tempo indeterminato o possono essere anche liberi professionisti, e quale sia l'iter burocratico da rispettare nel caso di variazioni delle risorse indicate all'interno della proposta progettuale?

R. Relativamente alla tipologia di personale da impiegare, come previsto alla Sezione B, paragrafo 2.1 della "Direttiva Regionale per l'attuazione e la rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, Fondo Sociale Europeo+ e altri Fondi. Programmazione 2014-2020 (FSE) e Programmazione 2021-2027 (FSE+). Sistema delle regole per accompagnare la chiusura del POR 2014-2020 e l'attuazione del PR 2021-2027", approvata con Determinazione n. G04128 del 28/03/2023, sono ammissibili i costi relativi a risorse umane esterne riconducibili a persone fisiche. Si rimanda ad una lettura attenta della Direttiva per i dettagli. Relativamente alle variazioni delle risorse umane previste in sede di presentazione del progetto si rimanda alla Sezione A, paragrafo 4.9.2, del medesimo Atto.

8. È possibile collocare la sede del nascente Centro polivalente in una macroarea e avere sedi operative anche in altre macroaree?

R. NO. Ai sensi dell'Art. 3 "Oggetto dell'Avviso" "La macroarea coincide con i distretti socio-sanitari e per Roma Capitale con i Municipi, ricompresi nel territorio di ciascuna delle 10 ASL del Lazio, e rappresenta il territorio di riferimento del progetto e il luogo entro il quale deve essere collocata la sede del Centro polivalente (i cui riferimenti dovranno essere specificati all'interno dell'Allegato C al presente Avviso) per la realizzazione degli interventi.

9. Si chiede di dare risposta ai seguenti quesiti.

- I tirocini di inclusione, previsti dalla DGR n. 511 del 30/12/20213, non configurano rapporto di lavoro, e quindi non sono soggetti alla produzione di reddito per i beneficiari, mentre nella fattispecie prevista dall'Avviso sembra che le indennità configurino redditi assimilati al lavoro dipendente. Qual è l'interpretazione corretta?
- La misura dell'indennità per i tirocini di inclusione è fissata in € 800, prevista ad esempio per i tirocini extracurricolari come misura minima rapportata a 96 ore almeno di tirocinio. La modularità dei tirocini di inclusione non prevede invece minimi di prestazione, di indennità e di orario, per cui come va intesa la fissazione di un'indennità pari a € 800 come base?

R. Come disposto dalla DGR n.511 del 30 dicembre 2013, i tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale non configurano un rapporto di lavoro ma le relative indennità corrisposte ai tirocinanti sono da considerarsi ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti in materia.

L'Avviso, all'art. 15, prevede che l'indennità per le attività di tirocinio sia equiparata per entrambe le tipologie. Ai fini dell'attivazione di ogni tirocinio dovrà essere predisposto un progetto formativo riportante il numero di ore settimanali e giornalieri che il tirocinante dovrà osservare, nel rispetto dei massimali previsti dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del tirocinio. Tale previsione oraria rappresenterà la base di calcolo per l'eventuale riparametrazione dell'indennità da corrispondere.

10. Si chiede di chiarire se un ETS può essere partner in ATS (non capofila) in più progetti e se, per chi è capofila o partner in ATS, si può manifestare interesse a sostenere altri progetti mediante allegato F di semplice partecipazione esterna.

R. Come disposto dall'art. 4 dell'Avviso, ogni ETS può partecipare alla presentazione di una sola proposta progettuale sia come capofila che come soggetto associato in ATI/ATS. Rispetto all'adesione al progetto all'interno del partenariato non obbligatorio l'Avviso non prevede un elenco esaustivo di soggetti. Si fa comunque presente che il ruolo svolto dai soggetti aderenti al partenariato non è associabile a quello degli ETS proponenti, non potendo gli stessi in alcun modo concorrere alla realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto ed essere destinatari del finanziamento assegnato.

11. I Distretti socio-sanitari e i Municipi di Roma Capitale hanno facoltà di scegliere in autonomia i progetti a cui aderire?

R. No. In analogia con l'Avviso pubblico "Agenzie per la vita indipendente", come stabilito nella nota della Direzione regionale Inclusione sociale n. 785254 del 30/07/2025, diramata a tutti i Distretti socio sanitari e a Roma capitale, nonché reperibile al link <https://www.regione.lazio.it/documenti/86819>, l'adesione da parte dei Distretti socio-sanitari e dei Municipi di Roma Capitale alle proposte progettuali in via di presentazione da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) è richiesta esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di selezione da parte degli ETS stessi, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dell'Avviso. Tale adesione non configura una facoltà di selezione autonoma dei progetti da parte dei Distretti o dei Municipi, i quali sono tenuti a favorire la più ampia partecipazione degli ETS, assicurando condizioni di trasparenza, equità e pari accesso alle opportunità previste. La valutazione e la selezione delle proposte progettuali sono di esclusiva competenza della Regione Lazio e saranno effettuate da una Commissione di valutazione appositamente nominata, secondo i criteri definiti all'art. 10 dell'Avviso. Si richiama pertanto l'importanza del ruolo istituzionale dei Distretti e dei Municipi nel garantire un contesto aperto e imparziale, che consenta a tutti i soggetti ammissibili di presentare proposte da sottoporre all'esame della Regione.

12. Si richiede se un ente partner non obbligatorio del progetto può anche svolgere il ruolo di fornitore di servizi retribuiti all'interno dello stesso progetto?

R. No. Come riportato all'art. 3 dell'Avviso, la gestione del Centro polivalente sarà di esclusiva responsabilità del soggetto proponente in forma associata, non essendo pertanto possibile delegare la gestione ai soggetti che non compongono l'ATI/ATS. Si precisa che, anche relativamente alla voce

di spesa C.4 “Acquisto di beni e servizi”, non sarà in alcun modo possibile scegliere come fornitore uno dei soggetti coinvolti a titolo di partner e che l’eventuale acquisto di beni e servizi dovrà seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e parità di trattamento.

13. Si chiede conferma che tutta la documentazione richiesta dall'Avviso all'articolo 9 (Modelli 01, 02a, 02b, 03 dell'allegato A e allegati B, C, D, E e F) possa essere firmata alternativamente con firma digitale o con firma olografa e documento di identità.

R. Si conferma.

14. Si richiede se il valore di indennità mensile previsto per il tirocinio, pari a € 800, è da intendersi come soglia economica massima e quindi possa essere previsto di elargire un ammontare mensile inferiore rispetto a quello indicato, eventualmente da riproporzionare in base alle ore effettivamente programmate e svolte sulla base del progetto individuale di tirocinio, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 511/2013 recante disciplina sui "tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale".

R. No, non è possibile prevedere un importo inferiore. L’indennità di tirocinio, sia per quello di inclusione sociale sia per quello extracurricolare, è fissata in € 800,00.

15. L'allegato F - Format di adesione al partenariato di progetto - deve essere firmato con firma digitale in modalità PAdES ovvero pdf visualizzabile?

R. Come riportato all’art. 9 dell’Avviso, la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto.

16. Qualora uno dei partner non obbligatori non sia in possesso di firma digitale, è da ritenersi valida l'apposizione della firma autografa con allegato il documento identità?

R. Si conferma.

17. Esiste un limite alle lettere di adesione al partenariato rilasciabili da parte di un soggetto pubblico?

R. Non vi è alcun limite numerico alle dichiarazioni di adesione al partenariato rilasciabili.

18. È ammissibile la partecipazione a più proposte progettuali da parte di ETS aventi il medesimo legale rappresentante?

R. Ai sensi dell'art. 4, non è ammesso che il medesimo ETS risulti soggetto capofila e quindi proponente in più proposte progettuali, né associato in altre proposte progettuali. Nulla osta la partecipazione di due distinti ETS in due proposte progettuali, anche se aventi la stessa persona fisica come legale rappresentante.

19. Per il partenariato del distretto è necessaria l'adesione del comune capofila o è sufficiente l'adesione di uno o più comuni del distretto?

R. Ai sensi dell'art. 3 dell'avviso pubblico, “È obbligatoria a pena di esclusione la partecipazione nel partenariato di almeno due Distretti sociosanitari della macroarea scelta (nel caso di Roma Capitale, di almeno due Municipi) nonché degli ASL territorialmente competenti.” È necessaria l'adesione del comune capofila, o in alternativa l'adesione del Consorzio/Unione di comuni/Comunità montana che rappresentano il Distretto.

20. Un ETS che ha avviato la pratica per l'iscrizione al RUNTS successivamente alla data di pubblicazione dell'Avviso, può partecipare in qualità di mandante di un'ATI/ATS all'Avviso in oggetto?

R. No, in quanto, ai sensi dell'art. 4 dell'avviso, il soggetto proponente è un ETS che deve essere iscritto al RUNTS, alla data di pubblicazione dell'Avviso.

21. Un soggetto partner non obbligatorio (mandante) di un'ATI/ATS (costituita o costituenda) deve necessariamente possedere il requisito della sede legale e operativa nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art.4 dell'Avviso?

R. I requisiti stabiliti all'art. 4 dell'Avviso e, nello specifico, alla necessità che gli ETS abbiano sede legale e operativa nel territorio della Regione Lazio, si applicano esclusivamente ai soggetti proponenti. Pertanto, è ammissibile la partecipazione di un ETS in qualità di soggetto partner non obbligatorio all'interno di una ATI/ATS, anche qualora l'ente abbia la sede legale al di fuori della Regione Lazio.

22. Le spese sostenute per l'arredamento in quale voce di costo rientrano?

R. Tutte le spese che riguardano l'acquisto di beni strumentali al raggiungimento delle finalità rientrano esclusivamente nella voce di costo C.4 Beni e servizi.

23. In fase di presentazione della proposta progettuale, è necessario allegare anche la dichiarazione di intenti alla costituzione dell'ATI/ATS firmata da tutti i componenti?

R. Si informa che nella fase di presentazione della proposta progettuale la dichiarazione di intenti alla costituzione dell'ATI/ATS firmata dai relativi componenti non è necessariamente richiesta. In

ogni caso, se rientra nelle proprie disponibilità può essere allegata alla documentazione obbligatoria prevista dall'Avviso.

24. Due o più ETS distinti ma collegati l'uno all'altro/agli altri e aventi il medesimo Rappresentante Legale possono partecipare in ATI/ATS in progetti differenti?

Ai sensi dell'art. 4, non è ammesso che il medesimo ETS risulti soggetto capofila e quindi proponente in più proposte progettuali, né associato in altre proposte progettuali. Pertanto, non è possibile che due o più ETS tra loro collegati (es. Consorzio e Consorziati, ecc.) possano presentare due o più domande distinte, in quanto risulterebbero partecipanti a più proposte progettuali.

25. Gli ETS del costituendo partenariato possono includere, tra i destinatari delle azioni del Centro Polivalente, giovani adulti con autismo e disabilità con bisogni complessi già inseriti in progettualità sociali, residenziali e lavorative attive nel territorio in cui ha sede il Centro, ma residenti in una macroarea territoriale diversa da quella per cui il partenariato ha presentato candidatura?

R. Si informa che in coerenza con l'art. 3 in riferimento alla territorialità dell'intervento (circostritta alla Macroarea di riferimento), non è possibile includere tra i destinatari diretti dell'intervento, e di conseguenza del Centro Polivalente, persone non residenti nella Macroarea di riferimento scelta.

26. È possibile, pur prevedendo la sede del Centro Polivalente e della maggioranza degli Spokes all'interno della macroarea prescelta, che alcuni spokes siano localizzati al di fuori – seppur in prossimità – della macroarea di riferimento, al fine di ampliare qualitativamente e quantitativamente la proposta progettuale?

R. Si informa che in coerenza con l'art. 3 in riferimento alla territorialità dell'intervento (circostritta alla Macroarea di riferimento), gli Spokes devono necessariamente essere localizzati all'interno del territorio della Macroarea di riferimento.

27. Un Ente del Terzo Settore (ETS), capofila di una proposta progettuale presentata da una Associazione Temporanea (ATI/ATS) per una determinata macroarea, può partecipare anche come partner non obbligatorio in un'altra proposta riferita a una macroarea diversa?

R. Si conferma la possibilità per un ETS già coinvolto in qualità di mandatario o mandante in una proposta progettuale, di aderire anche come partner non obbligatorio ad una diversa progettualità riferita ad altra macroarea, sottoscrivendo il relativo Allegato F.

28. Gli enti che partecipano al partenariato non obbligatorio (quindi che non fanno parte dell'ATI) ma che andranno a supportare il progetto anche con attività pratiche, ad esempio una Università che partecipa attivamente con una formazione o una ricerca, possono partecipare sostenendo due proposte progettuali differenti, di due ATI diverse?

R. Si conferma. Nel caso dei partner non obbligatori non è prevista alcuna limitazione relativamente al numero di progetti ai quali è possibile aderire.

29. È possibile prevedere sedi diffuse per la realizzazione del progetto, quindi lo svolgimento di attività in sedi differenti?

R. La sede del Centro polivalente deve essere unica e individuata già in sede di presentazione della proposta progettuale, in coerenza con quanto previsto dall'Allegato C. Il progetto potrà comunque prevedere lo svolgimento di attività presso le sedi dei soggetti componenti l'ATI/ATS.

30. Nel piano economico si può inserire come voce l'affitto di una sede del centro polivalente?

R. Sì, all'interno della voce C.4 Beni e servizi. Si fa presente che le spese di locazione di beni immobili sono ammissibili se direttamente riferite all'operazione, nei limiti della durata progettuale e per la sola quota d'uso e di superficie effettivamente utilizzate.

31. Nel piano economico è possibile prevedere le spese per l'affitto/ acquisto di un pulmino per il servizio trasporto?

R. No. Le spese di noleggio/acquisto veicoli non rientrano tra le spese ammissibili.

32. È obbligatorio prevedere l'indennità di frequenza da riconoscere ai destinatari per la partecipazione alle attività progettuali?

R. Ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso, si informa che "potranno essere riconosciute ai destinatari anche indennità di frequenza finalizzate alla partecipazione ad attività laboratoriali organizzate dal soggetto gestore del Centro Polivalente", pertanto non è obbligatorio prevederle nell'ambito della realizzazione delle attività progettuali.

33. A quanto ammonta l'indennità di frequenza da corrispondere a ciascun utente?

R. Ai sensi dell'art. 15 dell'Avviso "gli importi relativi alle indennità di frequenza dei corsi di formazione sono riconosciuti sulla base dei massimali previsti dalla Determinazione Dirigenziale n. G04128 del 28/03/2023". Nello specifico, l'art. 2.2.1 "Indennità di frequenza" della "Sezione B - Spese ammissibili e rendicontazione delle spese" della Direttiva n. G04128 prevede che l'indennità corrisposta è quantificata in base alle effettive ore di frequenza degli allievi, moltiplicate per il parametro orario di Euro 4,00, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere.

34. Un Ente del Terzo Settore (ETS) può partecipare a più proposte progettuali come mandante, aderendo a diverse ATI/ATS in macroaree differenti?

R. Gli ETS che partecipano esclusivamente in qualità di mandanti e che non rivestono funzione di soggetto proponente in alcuna proposta progettuale possono concorrere come mandanti di ATI/ATS in più proposte progettuali, anche afferenti a macroaree differenti, fermo restando la necessità di rispettare i requisiti generali in termini di ammissibilità e di assenza di potenziali conflitti di interesse. Rispetto alla sede del Centro polivalente, e alle eventuali sedi operative, si rimanda a quanto specificato alla FAQ n. 8.

35. In merito all'inserimento della proposta progettuale sul sistema SIGeM è possibile delegare, da parte del Proponente, un professionista esterno registrato al Sistema come persona fisica?

R. Sì, è possibile delegare un soggetto terzo registrato sul Sistema informativo SIGEM.

36. In relazione all'allegato C "Formulario per la presentazione della proposta progettuale", si richiede se il limite indicato di "massimo 20 cartelle" faccia riferimento alla sola sezione "Coerenza interna" oppure a tutte le sezioni nel loro insieme ("Coerenza interna", "Coerenza esterna", "Innovatività", "Soggetti coinvolti", "Priorità").

R. Il limite di 20 cartelle fa riferimento alla descrizione della proposta progettuale nella sua interezza, comprensiva delle sezioni "coerenza interna", "coerenza esterna", "innovatività", "soggetti coinvolti" e "priorità".

37. È possibile utilizzare le sedi messe a disposizione in forma gratuita dai partner non onerosi che aderiscono al progetto con la sottoscrizione dell'allegato F?

R. Si conferma la possibilità di utilizzare sedi messe a disposizione in forma gratuita dai soggetti partner, purché collocate nel territorio di riferimento del progetto.

38. Dove è possibile consultare informazioni più dettagliate sui costi ammissibili?

R. Per un approfondimento in merito alle spese ammissibili previste dall'Avviso, è possibile consultare la Sezione B della Determinazione Dirigenziale n. G04128 del 28/03/2023, dove sono riportate in modo dettagliato le tipologie previste per ciascuna voce di costo.

39. È sufficiente allegare alla proposta progettuale le PEC inviate agli enti per il partenariato?

R. Si comunica che l'invio delle PEC agli enti non è da considerarsi elemento sufficiente ai fini della corretta presentazione della proposta progettuale. Pertanto, si precisa che è obbligatorio allegare alla proposta tutta la documentazione prevista dall'Art. 9 dell'Avviso, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute.